

Codice deontologico auditor OTA – ARPA Piemonte

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. Le disposizioni del presente codice deontologico, di seguito denominato “codice”, costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono qualificare il corretto comportamento dei dipendenti pubblici e che gli stessi sono tenuti ad osservare, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente codice, si rinvia alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano agli auditor/valutatori interni in servizio presso ARPA Piemonte e agli auditor/valutatori esterni provenienti dalle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, di seguito denominati “auditor”, iscritti nel gruppo di verificatori regionali di cui alla Comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Assistenza Specialistica Ospedaliera prot. 3525/A1403A del 07 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti.
2. Le attività degli auditor sono coordinate, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, dall’Organismo Tecnicamente Accreditante individuato in ARPA Piemonte di cui alla D.G.R. novembre 2015, n. 32-2366, di seguito “OTA”.

Art. 3

(Principi generali)

1. L’auditor conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e agli altri principi indicati dalla Costituzione. L’auditor svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
2. L’auditor rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. L’auditor esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. L’eventuale gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
4. Il comportamento dell’auditor è improntato alla collaborazione tra il OTA e le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte destinatarie delle attività dell’OTA stesso.

5. Nei rapporti con le strutture oggetto della verifica di accreditamento, l'auditor assicura disponibilità, efficienza e cortesia e ispira il suo operato alla piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari della verifica di accreditamento.
6. L'auditor dimostra rispetto, disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi, le strutture oggetto di verifica e l'OTA, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

(Obblighi di riservatezza)

1. L'auditor è tenuto alla massima riservatezza e, in particolare, a non riportare o utilizzare, al di fuori dei propri compiti istituzionali, i documenti e le informazioni acquisite in ragione di tale qualifica.
2. L'auditor non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, si astiene dal diffondere all'esterno, anche tramite web e social network, opinioni e giudizi su specifiche questioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'OTA.
3. L'auditor osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, l'auditor cura, sulla base delle disposizioni vigenti, che la stessa venga inoltrata all'OTA.

Art. 5

(Obblighi di astensione e conflitto di interessi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. L'auditor si astiene nel caso in cui via siano legami di parentela fino al quarto grado, legami professionali, legami societari, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sulla propria imparzialità, inoltre quando la struttura da verificare è all'interno della stessa area dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera di appartenenza.
3. L'auditor che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del presente articolo formula dichiarazione motivata, in forma scritta, all'OTA. Qualora la situazione di conflitto di interessi possa far dubitare dell'imparzialità dell'azione amministrativa, l'OTA provvede alla sostituzione dell'auditor in conflitto d'interessi o motiva espressamente le ragioni che consentono all'auditor medesimo l'espletamento delle attività

Art. 6

(Incompatibilità)

1. Quanto indicato dall'art.5 del presente Codice, costituisce pertanto obbligo del valutatore incaricato la segnalazione all'OTA di uno dei sopraelencati motivi di incompatibilità prima della assunzione dell'incarico.

Art. 7

(Prevenzione della corruzione)

1. L'auditor rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, favorisce, ove previsto, il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8

(Comportamento in servizio)

1. L'auditor impronta la propria attività a equità, ragionevolezza e obiettività e motiva adeguatamente le proprie scelte, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rivestiti dai soggetti appartenenti all'ente presso il quale svolge la propria funzione.
2. Fermo restando il rispetto del presente codice, gli auditor, svolgendo attività di natura tecnico-professionale, devono tenere un comportamento conforme a quanto previsto dalle norme deontologiche con riguardo alle rispettive professioni per quanto applicabili e compatibili.
3. L'auditor utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla singola amministrazione.
4. Nell'utilizzo delle risorse e delle applicazioni informatiche, l'auditor è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste in materia di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità dei beni e la protezione dei sistemi informatici.
5. L'auditor si impegna al rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni interne della singola amministrazione in materia di tutela del diritto alla parità e pari opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, delle disuguaglianze e di tutte le forme di violenza morale o psicologica.
6. Gli auditor devono tenere comportamenti ed assumere atteggiamenti rispettosi e corretti nei confronti dei colleghi evitando condotte, anche a sfondo sessuale, moleste, aggressive, denigratorie o vessatorie tali da ledere la salute, la professionalità o la dignità della persona.
7. Gli auditor sono tenuti a segnalare al responsabile dell'OTA e alla Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte dell'eventuali violazioni del presente codice deontologico.

Art. 9

(Vigilanza e monitoraggio)

1. L'OTA vigila sull'applicazione del codice ed esamina le segnalazioni di violazione dello stesso che provengano dagli auditor, ovvero dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività degli stessi.
2. L'OTA, venuto a conoscenza in qualsiasi forma della violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, formula per iscritto contestazione motivata all'auditor, che può presentare memorie, osservazioni o controdeduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il codice è approvato dall'OTA, è trasmesso all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e alle Aziende Sanitarie sia pubbliche che private della Regione Piemonte ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPA Piemonte.

2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco regionale dei verificatori di cui alla Comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Assistenza Specialistica Ospedaliera prot. 3525/A1403A del 07 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti, l'auditor si impegna a osservare il codice previa espressa accettazione dello stesso mediante sottoscrizione di un modello di accettazione predisposto dall'OTA. Il modello di cui al precedente periodo, unitamente al codice, è trasmesso agli auditor mediante comunicazione effettuata, anche per via telematica, dall'OTA. L'auditor è tenuto a sottoscrivere il modello di accettazione entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della comunicazione e a inviarlo, anche per via telematica, all'OTA. La mancata accettazione del codice comporta l'immediata cancellazione nell'elenco regionale dei verificatori di cui alla Comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Assistenza Specialistica Ospedaliera prot. 3525/A1403A del 07 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti.